

Circ. 02/2020

PROROGHE SCADENZE A.D.R. – NOVITA'

Come noto, il trasporto di merci pericolose A.D.R. prevede una serie di controlli e rinnovi, relativamente a:

- Certificato di approvazione A.D.R.
- Certificato formazione professionale conducenti (Patenti A.D.R.)
- Controlli periodici e intermedi delle cisterne

L'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ha determinato la necessità di rivedere le scadenze così come stabilite dal regolamento vigente, per l'effettiva impossibilità di poter procedere nelle azioni previste.

Il 24.03.2020 L'Italia, dopo altri Stati, ha sottoscritto degli Accordi Multilaterali che regolano questi aspetti, spostando la scadenza di tali controlli o rinnovi, di qualche mese. Gli accordi Multilaterali sono disciplinati dal Cap. 1.5.1 dell'A.D.R. che prevede la possibilità da parte dei Paesi di autorizzare in deroga ,per un periodo stabilito, i trasporti sui loro territorio.

Di seguito tabella che riassume contenuti delle deroghe e disposizioni vigenti.

ACCORDO MULTILATERALE M324		
	Disposizione A.D.R. 8.2.2.8.2	Deroga
C.F.P. conducenti	Validità 5 anni	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2020, hanno la nuova scadenza prorogata al 30 novembre 2020.

Pertanto la deroga prevede l'estensione della validità di tutti i certificati che avrebbero scadenza dal 1° marzo al 1° novembre 2020 fino al 30 novembre 2020. I CFP saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento e di aver superato l'esame come da Cap. 8.2.2.7 **prima del 1° dicembre 2020.**

L'accordo ha validità fino al 1° dicembre 2020

ACCORDO MULTILATERALE M325		
	Disposizione A.D.R.	Deroga
CISTERNE SOTTOVUOTO (RIFIUTI)	6.10.4 ADR Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto devono essere oggetto: a) almeno ogni tre anni per le cisterne fisse o smontabili; b) almeno ogni due anni e mezzo per i container-cisterna e casse mobili cisterna.	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2010, hanno la nuova scadenza prorogata al 30 agosto 2020
CISTERNE FISSE, CISTERNE SMOLTABILI, CONTAINER-CISTERNA-CASSE MOBILI CISTERNA	6.9.5.2 ADR CONTROLLI PERIODICI: - 6 ANNI – 5 ANNI CONTROLLI INTERMEDI: 3 ANNI- 2.5 ANNI	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2010, hanno la nuova scadenza prorogata al 30 agosto 2020
CISTERNE GAS REFRIGERATI	6.8.3.4.6 ADR CONTROLLI PERIODICI: 6 ANNI / 8 ANNI CONTROLLI INTERMEDI: 6 ANNI / FRA DUE CONTROLLI PERIODICI SUCC., SU RICHIESTA DELL'AUTORITA'	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2010, hanno la nuova scadenza prorogata al 30 agosto 2020
CISTERNE (TUTTE LE CLASSI)	6.8.2.4.2 CONTROLLI PERIODICI: 6 ANNI / 5 ANNI 6.8.2.4.3 CONTROLLI INTERMEDI: 3 ANNI / 2.5 ANNI	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2010, hanno la nuova scadenza prorogata al 30 agosto 2020
CERTIFICATI DI APPROVAZIONE (BARRATO ROSA)	9.1.3.4 Validità 1 anno	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2020, hanno la nuova scadenza prorogata al 30 agosto 2020

L'accordo, concernente i controlli periodici o intermedi delle cisterne e dei i certificati di approvazione per i veicoli ADR (Barrato rosa) prevede che tutti i controlli la cui scadenza è prevista tra il 1° marzo 2020 e il 1° agosto 2020, abbiano una nuova scadenza prorogata al **30 agosto 2020**.

Le verifiche dovranno essere intraprese prima del 1° settembre 2020 così come le scadenze dei certificati di approvazione ADR, relativi ai veicoli ADR e scadenti tra i 1° marzo 2020 e il 1° agosto 2020, beneficeranno della proroga fino al **30 agosto 2020**.

L'accordo ha validità fino al 1° settembre 2020

Per ulteriori informazioni

ufficio.tecnico@adritaly.it

0341/423249

ADRITALY SRL

Accordo multilaterale M 324

in conformità con l'1.5.1 ADR
concernente i certificati di formazione dei conducenti secondo l'8.2.2.8.2 ADR e i
certificati dei consulenti per la sicurezza secondo l'1.8.3.7 ADR

- (1) In deroga alle disposizioni del primo paragrafo dell'8.2.2.8.2 ADR è estesa al 30 novembre 2020 la validità di tutti i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose che scadono tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020.
- (2) In deroga alle disposizioni dell'1.8.3.16.1 ADR, è estesa al 30 novembre 2020 la validità di tutti i certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose che scadono tra il 1° marzo 2020 e il 1° novembre 2020. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020.
- (3) Il presente accordo, valido fino al 1° dicembre 2020, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato

Berna, *20.03.2020*

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore

Accordo multilaterale M 325

in conformità con l'1.5.1 ADR
concernente


i controlli periodici e intermedi delle cisterne secondo i
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 ADR
e i certificati di approvazione dei veicoli ai sensi del 9.1.3.4 ADR

- (1) In deroga alle disposizioni dei 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 ADR, è estesa al 30 agosto 2020 la validità di tutti i controlli periodici e intermedi delle cisterne che scadono tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. Gli stessi devono essere effettuati secondo le disposizioni dei 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 ADR entro il 30 agosto 2020 e la relativa marcatura deve soddisfare i requisiti di cui al 6.8.2.5.1 o al 6.8.3.5.10 ADR.
- (2) In deroga alle disposizioni del 9.1.3.4 ADR, è estesa al 30 agosto 2020 la validità di tutti i certificati di approvazione dei veicoli che scadono tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. Le ispezioni tecniche devono essere effettuate secondo il 9.1.2.3 ADR entro il 30 agosto 2020. La validità del certificato di cui al 9.1.3.5 ADR è prolungata o rinnovata a decorrere dalla data di scadenza precedente.
- (3) Il presente accordo, valido fino al 1° settembre 2020, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

Berna, **23.03.2020**

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore